

Domanda: In questi giorni è presente su "le ultime novità in materia di ambiente" un quesito - e la relativa risposta - in ordine alla normativa da applicare alle ZPS, rientranti o meno in area protetta. Si dice che, fino alla definizione di norme di salvaguardia ad hoc, per le ZPS si applica la più generale normativa 394/91. Nella Regione Emilia Romagna la delibera n. 1435 del 17.10.2006 assurge a norma primaria, in deroga alla 394/91 in ordine alle ZPS. Può una delibera regionale configurarsi quale norma ad hoc, come da voi indicato?

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): La questione in realtà è assai complessa, al punto che non si esclude un intervento, sul punto, della Corte Costituzionale, in via principale ovvero in via eventuale.

Ciò premesso, e fermo restando che per quanto riguarda le ZPS ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette il problema non si pone, nel senso che ragioni di ordine logico, ancor prima che testuale, impongono evidentemente di ritenere applicabile tout court la disciplina di cui alla legge quadro nazionale, è evidente che per quanto riguarda le altre ZPS, facendo capo allo Stato Membro, e non già alle Regioni, l'obbligo di garantire la corretta attuazione della Direttiva Uccelli, è evidente che, persino a prescindere dal sistema della gerarchia delle fonti che informa il nostro ordinamento, non è configurabile la possibilità, per le Regioni, di derogare in peius alla normativa nazionale e comunitaria.

Specie in una fase, quale è quella attuale, in cui proprio a cagione della cattiva ricezione della Direttiva, sono state aperte quattro nuove procedure di infrazione contro l'Italia, mentre la procedura del 1993 è ormai giunta alla fase della condanna.

Va ricordato, peraltro, che nella delibera 2 dicembre 1996, il Comitato delle Aree Naturali Protette, successivamente soppresso, aveva provveduto designare le ZPS quali aree protette anche a livello nazionale. Al di là di questo, come efficacemente chiarito sia dal TAR Lazio che dal Consiglio di Stato nel 2005, per le aree in oggetto è necessario disegnare norme di tutela e conservazione "adeguate", cioè idonee far sì che lo Stato Membro non incorra in ulteriori procedure di infrazioni e anzi superi quelle attualmente in corso, e "parimenti incisive", per quanto riguarda le aree in oggetto, rispetto a quelle dettate dalla 394. Cosa che, ad oggi, non sembra essere avvenuto in nessuna Regione.

Valentina Stefutti

*Pubblicato il 10 dicembre 2006*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*